



Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma. vedi intestazione digitale

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7885]
va@pec.mite.gov.it

Sub. n. (Vedi intestazione digitale)

Class. fasc. SS-PNRR (Giada) 34.43.01/2021/10.31.1
fasc. DG-ABAP (Giada) 34.43.01/2019/20.164.1

Objetto [ID_VIP 7885] MONTALBANO JONICO (MT) - SCANZANO JONICO (MT) - CRACO (MT): impianto eolico denominato "Custolito" da realizzarsi nei comuni di Montalbano Jonico (MT), Scanzano Jonico (MT) e Craco (MT) con potenza di 31 MW e relative opere di connessione alla rete.
Proponente: Custolito S.r.l.
Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento unico ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

f

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta*



collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “*Ministero della Cultura*” e “*Ministero della Transizione ecologica*”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;



f

VISTO l'art. 36, comma 2^{ter}, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Società Custolito S.r.l., con nota del 23/12/2021, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP con prot. n. 43850 del 29/12/2021, ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa all'impianto in oggetto;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla Società Custolito S.r.l., è relativa al progetto, localizzato nella Regione Basilicata, ed in particolare nei Comuni di Montalbano Jonico, Scanzano Jonico e Craco, ricadenti in provincia di Matera, per un impianto eolico e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, costituito da 5 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 31,00 MW.

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f), denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" (fattispecie aggiunta dall'art. 22 del D. Lgs. n. 104 del 2017);

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 21923 del 22/02/2022, il MiTE, ai sensi del D. lgs. 152/2006, commi 4 e 5, ha comunicato a questo Ministero e a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento in epigrafe la pubblicazione sulla propria piattaforma *web* della documentazione relativa alle autorizzazioni ambientali richieste dal Proponente, ovvero:

1. autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
2. autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
3. autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

CONSIDERATO che, nella medesima nota, il MiTE, ha chiesto alle sole amministrazioni abilitate al rilascio dei summenzionati titoli ambientali di verificare, come indicato dal comma 5, dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata ai fini del rilascio dei citati titoli ambientali e di comunicare entro il termine di 30 giorni eventuali ulteriori esigenze al riguardo;



CONSIDERATO quindi che, con nota prot. n. 7104 del 24/02/2022, la DG ABAP di questo Ministero ha chiesto alla competente SABAP la verifica della documentazione di cui sopra;

RILEVATO che, con nota prot. n. 59880 del 13/05/2022, il MiTE ha rappresentato alla Società di aver riscontrato imprecisioni nella documentazione inviata, relative, in particolare, al modulo dell'istanza e all'avviso al pubblico, e, al fine di dar corso alla procedibilità dell'istanza di VIA, ha pertanto chiesto di perfezionare gli atti presentati secondo le indicazioni riportate nella nota;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 15 del 18/05/2022, la Società proponente ha provveduto ad aggiornare la suddetta documentazione;

CONSIDERATO che il MiTE, con nota prot. n. 73004 del 10/06/2022, avendo verificato che la documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza è conforme alle previsioni degli artt. 22 e 23, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni competenti, la procedibilità dell'istanza di VIA, precisando che dalla data di comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito *web* del Ministero, decorre il termine di 60 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Inoltre, detto Ministero ha comunicato che, ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici competenti;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 23140 del 17/06/2022, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della DG ABAP di esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto o di segnalare eventuali carenze documentali;

EVIDENZIATO che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che, in merito alla procedura in esame e su richiesta della Direzione generale ABAP con la suddetta nota, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 8205 del 06/07/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale al prot. n. 1316 del 08/07/2022, esaminata la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 1732 del 20/07/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

VISTO E CONSIDERATO che il MiTE, con nota prot. n. 120095 del 03/10/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 4049 del 04/10/2022, ha convocato per il giorno 11 ottobre 2022, in qualità di Amministrazione procedente, la prima riunione di Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 27, co. 8, del D.Lgs. 152/2006, tenuta in modalità telematica, per il rilascio del Provvedimento VIA nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4254 del 07/10/2022, questo Ministero ha delegato all'arch. Serena Bisogno, funzionario architetto della DG ABAP – Servizio V, a rappresentare questa Soprintendenza Speciale nell'ambito della partecipazione alla riunione di cui sopra;

ATTESO che, a far data dall'Avviso al pubblico (10/06/2022) della pubblicazione della documentazione progettuale sulla piattaforma *web* dell'Amministrazione competente, già sopra citata, non sono pervenute osservazioni concernenti il progetto in esame;




✍

CONSIDERATO che in data 11/10/2022 si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi di cui sopra, alla quale hanno partecipato, per questo Ministero, i funzionari delegati di questa Soprintendenza Speciale e della competente SABAP;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

PREMESSO che, con riferimento alle caratteristiche del progetto, l'impianto eolico, denominato "Custolito", è costituito da n. 5 aerogeneratori di altezza complessiva fuori terra pari a 200 metri e con potenza complessiva di 31 MW.

Tra la produzione e l'immissione in rete dell'energia elettrica, cioè tra gli aerogeneratori e la rete elettrica di distribuzione a 150 kV, è prevista una serie di infrastrutture elettriche necessarie al trasporto, smistamento, trasformazione, misura e consegna dell'energia elettrica. Lo schema di allacciamento alla RTN prevede che l'impianto eolico venga collegato alla nuova stazione di smistamento a 150 kV, inserita in entra-esce sulla linea a 150 kV "Pisticci – Senise", mediante la Stazione Utente 30/150 kV condivisa esistente e di proprietà della società SARVE S.r.l., facente parte del gruppo EDPR. Al fine di consentire l'allacciamento del nuovo parco eolico alla Stazione Utente esistente, verrà realizzata in prossimità della stessa una nuova cabina MT per alloggiare il quadro di media e gli ausiliari del nuovo parco eolica. La potenza dei nuovi aerogeneratori sarà convogliata dal nuovo quadro MT alla Stazione Utente, mediante l'ultima tratta del cavidotto MT;



Localizzazione dell'impianto eolico su ortofoto (Elaborato di progetto A.17_Studio di impatto ambientale. Sezione IV – Quadro di riferimento ambientale – allegato IV.1 – Relazione paesaggistica)

Per quel che concerne la localizzazione, la zona prevista per la realizzazione dell'impianto eolico è situata all'estremità Nord-Ovest del territorio comunale di Montalbano Jonico, nel triangolo definito dalla Strada



Statale n.598, la SP n.176 e la SP n.103, nelle vicinanze della frazione Peschiera del comune di Craco, e compresa fra il Fiume Agri e Serra del Cavallo, a Sud, il Fiume Cavone, a Nord, il Monte Marcaglione, nel comune di Tursi e Cozzo Iazzitelli ad Est;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del **“Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo”** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Craco, Montalbano Jonico, Stigliano e Scanzano Jonico** fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni”;*
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato **“Distretto di turismo rurale”** e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse **“Aree interne della Regione”**;
- il **“Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria **“l'Italia del turismo e della cultura”**, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come **“Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale”**, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della **“strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne”** (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre **“filiera”** presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di**



*

qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

- **A livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell’intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l’integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l’impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un “utilizzo turistico eco-compatibile”, nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 da 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del “paesaggio preservato” e della “piccola”



f

regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1, lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "**paesaggi rurali storici**":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizzi la **dimensione territoriale**, quest'ultima, a sua volta, strettamente legata allo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillennarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal "Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale", elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro



f

paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;

- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio";
- al punto 16.4 che "Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, **con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**";

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che "la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del



territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 dell'Intesa di co-pianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”*;

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità**



lucana e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;

- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**



- la Creazione di reti:
 - a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione;
 - b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l’aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all’87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all’anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall’esterno;
- a trainare l’ottima *performance* della Regione Basilicata è principalmente l’energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l’aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO, nello specifico del presente progetto, che, **con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI**, l’assetto vincolistico dell’area di riferimento, quest’ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell’artt. 136 e 142 comma 1), *lett. b), c)*, nonché dalla parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:



1.1) Beni Paesaggistici (indicazione degli estremi dei decreti di “dichiarazione di notevole interesse pubblico”):

1. Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di **Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri**, DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970);
2. **Abitato vecchio di Craco**, in provincia di Matera (DM 24/02/ 2015)

1.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera b)

“I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:

- **Invaso di Gannano;**

1.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c)

“I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

3. **Fosso Facciomma, Torrente Bruscata, Fosso Salandra, Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata** (Cod. BP 142c_362.1); **Fosso stretto Gannano** (Cod. BP 142c_354) R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
4. **Fosso di Salemme, Fosso del Lupo, di Lago Salso e di Salemme** (Cod. BP 142c_352) R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
5. **Fiume Agri, Valle Calzetta** (Cod. BP 142c_240);
6. **Fosso Scanalone**, Fosso Val Miletta, Torrente Salandrella, Fiume Cavone (Cod. BP 142c_359.1);
7. **Fosso di S. Fornella** (Cod BP142c_355 Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;

1.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett f)

“I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”:

Ricade nell’area vasta di analisi:

- **Riserva naturale speciale "Calanchi di Montalbano Jonico" L.R. n. 3 del 27 gennaio 2011 Riserva regionale** (Cod. BP 142f_019)

1.5) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h)

“Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”

Si rileva che al riguardo non risulta essere stata prodotta documentazione attestante l’inesistenza di particelle di terreno, interessate dall’impianto, gravate da usi civici.

2) Individuazione dei Beni paesaggistici: immobili ed aree di notevole interesse pubblico vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1:

- **Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella,**



f

Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri, D.M. 11.04.1968, D.M. 27.06.1969, D.M. 24.02.1970, D.M. 18.04.1985;

CONSIDERATO che, con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione, l'area oggetto di intervento risulta non essere interessata da strumenti di pianificazione urbanistica.

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI:

in merito alle dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che nell'area vasta di analisi (10 Km) ricadono i seguenti beni monumentali:

MONTALBANO JONICO

- **Masseria Castello di Reoleta** - Declaratoria 08/05/90;
- **Portale in pietra casa Bonelli** - Not. 17/08/1915;
- **Palazzo Rondinelli** - D.D.R. n. 53 del 19.09.2007;
- **Palazzo Federici Cavaliere** - D.D.R. n. 142 dell'11/10/2005;
- **Masseria Razionale** - D.D.R. n. 137 dell'08/09/2005;
- **Palazzo De Ruggieri** - D.D.R. n. 138 dell'08/09/2005;
- **Palazzo Bonelli** - D.D.R. n. 1 dell'08/01/2014;
- **Ex casa cantoniera** - D.S.R. n. 45 del 03/08/2020;
- **Ex Casello ferroviario** - D.S.R. n. 43 del 03.08.2020;

PISTICCI

- **Masseria S. Basilio** - D.M. 14/04/1989;
- **Abbazia S. Maria la Sanità del Casale** - D.M. 05/01/1996;
- **Castello** - D.M. 12/06/81;
- **Torre dell'Accio** - D.M. 24/09/1984;
- **Palazzo De Franchi Caldoni** - D.M. 22/06/1981; D.M. 23/06/1981 zona di rispetto;
- **Palazzo Giannantonio** - D.M. 0/05/81;
- **Cappella dell'Annunziata** - D.M. 20/05/82 - D.M. 21/05/82;
- **Ex stazione** - D.S.R. n. 51 del 04/10/2017;
- **Stazione ferroviaria di Pisticci** D.S.R. n. 25 del 14/03/18;
- **Ponte ferroviario sul fiume Basento Km. 45 + 145** - Linea Taranto-Sibari D.S.R. n. 74 del 19/09/2018;
- **Chiesa di San Rocco** - D.D.G. n. 1403 del 15/11/2019;
- **Chiesa di San Antonio Da Padova** - D.S.R. n. 37 del 02/07/2020;
- **Chiesa di San Giovanni Battista** - D.S.R. n. 36 del 02/07/2020;

AGRO RURALE LUNGO STRADA COMUNALE CRACO - MONTALBANO JONICO

- **Ex Monastero Francescani con chiesa di San Pietro** (Cod. BCM_082d) - D.D.R. n. 86 del 22/07/2013 e D.D.R. n. 221 del 21/11/2013;

AGRO RURALE DI STIGLIANO

- **Masseria Gannano di sotto** (Cod. BCM_435d) - D.M. del 11/12/1989;

LOCALITÀ GANNANO, LUNGO LA S.P. GANNANO-MONTALBANO, STIGLIANO



- **Acquedotto e Mulino Gannano** (Cod. BCM_426d) - D.D.R. n. 205 del 10.11.2006;

TURSI

- **Complesso Conventuale S. Francesco** - D.M. 29/01/1991;
- **Masseria Caprarico** - D.D.R. n.21 del 29/03/2007;

CONSIDERATO, inoltre, che, in merito alle **Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**, gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze si può asserire che, nell'area vasta di analisi (10 Km), ricadono i seguenti beni culturali individuati ai sensi dell'art. 10 del CBCP:

3.1) D.Lgs 42/04, art. 10, comma 1 e comma 4, lettera g)

"Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico"
presenti nei comuni di **Craco, Tursi, Montalbano Jonico e Stigliano.**

VALUTATO che, in merito ai vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici, si registra quanto segue:

8. *Legge regionale 54/2015 "Siti non idonei ai sensi dell'Allegato A e D: Aree idonee e non idonee. Per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da F.E.R. da 0 a 1 MW"*
 - Siti patrimonio UNESCO (IT 670 "**I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera**") - *buffer* 8000 mt;
 - Beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (artt. 10, 12 e 46 del D. Lgs. n. 42/2004) - *buffer* 2000 mt;
 - Beni di interesse archeologico (artt. 10, 12, 45 D. Lgs. n. 42/2004) - *buffer* 1000 mt;
 - Tratturi vincolati (D.M. 22 dicembre 1983) - Area Catastale;
 - Zone di interesse archeologico (art. 142, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004);
 - Beni paesaggistici *ope legis* (artt. 136, 157, D.Lgs. n. 42/2004);
 - Territori costieri (art.142, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004) - *buffer* 5000 mt;
 - Laghi ed invasi artificiali (art.142 c.1, lett. b), D.Lgs. n. 42/2004) - *buffer* 2000 mt;
 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art.142 c.1, lett. c), D.Lgs. n. 42/2004) - *buffer* 500 mt;
 - Rilievi oltre i 1.200 m s.l.m. (art.142 c.1, lett. d), D.Lgs. n. 42/2004);
 - Boschi (art.142 c.1, lett.g), D.Lgs. n. 42/2004);
 - Usi civici (art.142 c.1, lett. h), D.Lgs. n. 42/2004);
 - Aree sottoposte a modalità di tutela A1 e A2 nei PTPAV;
 - Aree di crinale individuate nei PTPAV;
 - Aree soggette a Verifica di Ammissibilità nei PTPAV;
 - Ambiti Urbani (perimetro da Regolamenti Urbanistici, art. 16 della L.R. n.23/1999);
 - Centri Storici (perimetro Zone A, art. 2 del D.M. n. 1444/1968) - *buffer* 3000 mt.



f

CONSIDERATO che, **con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI:**

in merito alle **dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10)** gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che nell'area vasta di analisi (10 Km) ricadono i seguenti beni archeologici:

CRACO

- Nel Comune di Craco non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico ma si rileva che nell'ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico del **Borgo antico di Craco** rientra anche la Necropoli di VIII secolo a. C. in Località Sant'Angelo, **Craco Vecchia - Dichiarazione di notevole interesse pubblico con D.M 24-02-2015 (G.U. n. 66 del 20-03-2015);**

MONTALBANO JONICO

- Impianto rurale di età ellenistica in località Bosco Andriace (identificativi catastali Fg. 63, p.lla 45);
- Impianto rurale di epoca romana tardo-repubblicana in località. Nocito (identificativi catastali Fg. 47, p.lla 356/p), tutelato con D.M. n. 1647 del 03/12/2019, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 42/2004;

STIGLIANO

- Nell'area vasta di studio è presente un'area sottoposta a vincolo archeologico diretto: si tratta del sito pluristratificato in Località Fosso dell'Eremita (D.D.M. 18/11/2004).

CONSIDERATO che, sempre con riferimento ai beni archeologici tutelati dalla parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004, ovvero alle dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che nell'area interessata dal progetto ricadono **quattro tratturi vincolati ai sensi del D. M. 22/12/1983:**

- Tratturo n. 038: **Regio Tratturo Monte San Vito Tre Confini;**
- Tratturo n. 027: **Regio Trattarello di Matera;**
- Tratturo n. 028: **Tratturo Grassano Matera;**
- Tratturo n. 029: **Tratturo Grassano Grottole;**
- Strada comunale E 13: tratturo non censito;

Si evidenzia, inoltre, la **“strada degli stranieri”** (tratturo non censito).

ATTESO che, relativamente all'esistenza di beni archeologici tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

Nell'area più prossima all'impianto in esame (buffer di 5 km) sono presenti sei punti di interesse



archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come risultante dal documento di Valutazione di impatto archeologico, ovvero:

- **Villa rustica di età tardo imperiale** (Comune di Stigliano);
- **Area di frammenti fittili di età moderna** (Comune di Craco);
- **ex Monastero dei Francescani - Chiesa di S. Pietro**, D.D.R. n. 86 del 22/07/2013 e D.D.R. n. 221 del 21/11/2013 (Comune di Craco);
- **Necropoli di VIII secolo a.C.** (Comune di Craco);
- **Acquedotto e mulino Gannano di età moderna**, D.D.R. n. 21 del 29/03/2007 (Comune di Montalbano Jonico);
- **Masseria Caprarico**, D.D.R. n. 21 del 29/03/2007 (Comune di Tursi);

Si precisa, inoltre, che nel *buffer* di 5 km rientrano i resti di una fortificazione medievale (XI secolo), più precisamente nella località **Tempa Petrolla**, sito pluristratificato posto all'interno del più ampio "Territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani siti nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri (ex art. 136 - Legge 29/06/1939 n. 1497 e D.M. 21/09/1984, punto 2). Tale area rientra anche nella Riserva naturale speciale "Calanchi di Montalbano Jonico" (L. R. n. 3 del 27/01/2011).


CONSIDERATO E VALUTATO che, in riferimento ai vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici, l'area di progetto è sottoposta alle fasce di rispetto previste dalla L.R. 54/2015.

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio tipico del paesaggio lucano ovvero con l'ambito di identificato come "**La collina argillosa**";

ATTESO che, come già sopra anticipato, per quel che concerne le zone gravate da **usi civici**, tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 42/2004, risulta non trasmessa la dovuta documentazione rilasciata dalla competente Amministrazione regionale;

VALUTATO in particolare che, per quel che concerne gli aspetti percettivi, l'impianto in esame interagisce negativamente su uno *skyline* che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie e la rete tratturale; inserendosi, dunque, in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminativo e gli apici collinari sullo sfondo, l'impianto eolico di progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché andrebbe ad aggravare un contesto già compromesso dalla presenza di altri impianti eolici;





PPR Basilicata: Quadro conoscitivo
 (Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)

VALUTATO, quindi, che, in riferimento agli **aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati**, è opportuno rappresentare come il grado di intervisibilità degli aerogeneratori di progetto dai principali recettori dell'AVI sia molto elevato;




Figura 16 - Mappa di intervisibilità teorica per l'impianto in progetto

Immagine estratta dall'elaborato Relazione paesaggistica_ Mappa d'intervisibilità teorica



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

[Handwritten signature]


Si segnalano, inoltre, le seguenti distanze minime dai centri abitati e storici dei comuni che rientrano nell'area vasta di analisi:

- **Masseria Gannano di Sotto:** dista 2.27 km dall' aerogeneratore più vicino, identificato con il numero T10;

Gli aerogeneratori di progetto risultano essere interamente visibili dai sottoelencati centri:

- **Centro antico di Craco Vecchia** (dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M 24-02-2015 - G.U. n. 66 del 20-03-2015);
- **Abitato** di Montalbano Jonico;
- **Riserva dei Calanchi** (Tempa Petrolla);

RILEVATO che, in merito all'indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili gli impianti denominati "**Parco eolico di Tursi e Colobraro**" costituiti da 30 aerogeneratori già in esercizio di cui 21 rientranti nel *buffer* di 12 km dal progetto in esame, così come rappresentati nell'immagine sotto riportata:



PPR Basilicata: impatti cumulativi

(Immagine elaborata con l'ausilio del software QGIS dalla Segreteria Tecnica della SS-PNRR)

CONSIDERATO E VALUTATO che, dall'analisi dell'allegato A.17. – *Studio di impatto ambientale – sezione IV – Quadro di riferimento ambientale – allegato IV.1 – Relazione paesaggistica* A.10 contenente i fotoinserti, gli aerogeneratori produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004, in particolare:

- Aree di notevole interesse pubblico ai sensi del artt. 137 e 157 del D.Lgs 42/2004: territorio

della Fascia Costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri;

- Corsi d'acqua appartenenti alla categoria vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c): i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- Riserva naturale Speciale "Calanchi di Montalbano Jonico": decreto L.R. n. 3 del 27 gennaio 2011 e D.Lgs. 42/04 Art. 142, c. 1 lett. f);


VALUTATO in particolare che, dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le "aree e siti non idonei" (D.G.R. 903/2015, **L.R. 54/2015**), all'interno del *buffer* locale (3000 mt) e del *buffer* sovralocale (10 km), in merito al **valore paesaggistico** di alcuni punti sensibili, del loro grado di fruibilità e frequentazione e in funzione del loro eventuale valore simbolico/naturalistico, si rileva quanto segue:

- La turbina identificata con il nominativo T10 risulta ricadere nel *buffer* di 500 mt delle acque pubbliche di **fosso di Santa Fornella**;
- Parte del cavidotto di collegamento alla RTN attraversa il Torrente Pescara;
- Il tratto di cavidotto presente tra la turbina T3 e la turbina T6 interferisce con la strada comunale "**tratturo per Stigliano**";
- L'area di installazione della nuova cabina di raccolta MT e degli aerogeneratori TO1 e T03 ricade nel *buffer* di 3 km dal limite dell'ambito urbano della **Località Craco-Peschiera**;
- Parte del tracciato del cavidotto e l'area della nuova cabina di raccolta MT ricadono nel *buffer* di 5 km dal **centro storico di Craco**;
- Parte del tracciato del cavidotto e l'area di installazione della nuova cabina di raccolta MT ricadono entro il *buffer* di 500 mt dalle acque pubbliche "**Fosso Facciomma, Torrente Bruscata, Fosso Salandra**".

Punto di vista	Coordinate (WGS 84-33N)	Ubicazione
PV01	627060.24 m E 4468445.99 m N	Vista da Craco Peschiera
PV02	628270.74 m E 4465248.80 m N	Casa cantoniera SP103
PV03	628225.87 m E 4461600.06 m N	Strada Statale 598
PV04	623046.91 m E 4470410.75 m N	Centro abitato di Craco
PV05	632610.48 m E 4461420.62 m N	Centro abitato di Montalbano Jonico
PV06	631575.21 m E 4472213.87 m N	Centro abitato di Pisticci
PV07	625021.00 m E 4456704.00 m N	Tursi borgo antico Rabatana
PV08	629316.14 m E 4464173.26 m N	Riserva naturale «Calanchi di Montalbano»
PV09	625473.93 m E 4461814.87 m N	Masseria Gannano di sotto
PV10	621289.80 m E 4464152.47 m N	Acquedotto e Mulino Gannano

Immagine estratta dall'elaborato A.17. - *Studio di impatto ambientale – sezione IV – Quadro di riferimento ambientale – allegato IV.1 – Relazione paesaggistica*





Fotoinserimento PV02 (Immagine estratta dall'elaborato A.17 – Studio di impatto ambientale. Sezione IV – Quadro di riferimento ambientale – Allegato IV.1 – Relazione paesaggistica)

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, oltre che segnalare la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 10 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, l'impianto eolico progettato determina impatti sui seguenti monumenti, **da attenzionare in base quanto stabilito dalla L. R. n. 54 del 30 dicembre 2015**, in particolare con riferimento alle distanze minime (*buffer*) indicate nell'Allegato A di detta legge:


1. **ex Monastero Francescani con chiesa di San Pietro**: Le turbine rientrano nel buffer di 10 km (*Buffer pari a 10.000 mt per i beni posti in altura*) - l'aerogeneratore T10 dista 5,20 km;
2. **Masseria Gannano di Sotto**: l'area di installazione degli aerogeneratori T08 e T10 e il relativo tracciato di collegamento ricadono all'interno del *buffer* di 3 km dal bene monumentale censito ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, è doveroso evidenziare che l'area interessa il territorio comunale di **Montalbano Jonico e Craco (MT)** il cui paesaggio attuale è caratterizzato **da calanchi e da aree destinate a seminativo e a pascolo**.

Nell'ambito della relazione archeologica allegata al progetto, redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, sono stati censiti, nell'area presa in esame, entro un *buffer* di 5 km, **sei siti di interesse archeologico**, inquadrabili per lo più dalla fase protostorica all'età moderna. Si tratta di un comparto territoriale poco indagato e conosciuto attraverso ritrovamenti fortuiti e/o di archeologia preventiva. Nonostante la scarsa presenza di evidenze archeologiche si fa presente che, sebbene l'area interessata dalla costruzione dell'impianto eolico non veda interferenze con tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22/12/1983, si rileva che la stessa ricade in una posizione interessante, quasi di crocevia, da cui si dipartono percorsi che conducono a Craco, Stigliano e Pisticci come ben emerge in una mappa datata al 1806, conservata presso l'Archivio di Stato di Potenza, in cui una Strada del Monastero si diparte da Craco e prosegue nella direzione della località "Custolito" (Cfr. fig. 82, in PRINCIPE I., *Atlante storico della Basilicata*. Cavallino 1991);

VALUTATO, dunque che, dall'analisi storico archeologica, si evince che il comprensorio in esame è caratterizzato da un elevato potenziale archeologico in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e che, pertanto la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per il patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 mt) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;



Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

(Immagine tratta dal Quadro conoscitivo del redigendo Piano Paesaggistico Basilicata: elaborata con l'ausilio del software QGIS dalla Segreteria Tecnica della SS-PNRR)

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da

X

considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;

- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime";
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (Cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)"*

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico "Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019", emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta. Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).



CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l’Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell’inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l’impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall’installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Potenza, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell’impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘**effetto selva**’);

CONSIDERATO che l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura (MIC) nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all’interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II della Direzione generale ABAP;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società proponente;

TENUTO CONTO che non sono pervenute osservazioni;



RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio rispettivo parere endoprocedimentale, nonché dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG ABAP;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006, dalla **Società Eolica Muro Lucano S.r.l. per il progetto che prevede la realizzazione di un impianto eolico denominato "Custolito" da realizzarsi nei comuni di Montalbano Jonico (MT), Scanzano Jonico (MT) e Craco (MT) con potenza di 31 MW e relative opere di connessione alla rete.**

Il presente parere recepisce, condividendone i contenuti, le valutazioni di questo Ministero in merito al giudizio di compatibilità ambientale, formulate dai competenti uffici dello stesso, sulla scorta delle quali si ritiene che anche i pareri della SABAP della Basilicata per l'**autorizzazione paesaggistica** (di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e per l'**autorizzazione culturale** (di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), richieste dal proponente nell'ambito dell'istanza in epigrafe, non potranno essere rilasciati.

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP:

arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

